



Decreto Dirigenziale n. 30 del 01/08/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

D.LGS. 152/06. VOLTURA DEL D.D. N. 145/2010 DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA IN FAVORE DELLA DITTA "SCALA PELLI DI SCALA ARTURO" - SOLOFRA.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D.D. originario n. 145 del 10/06/2010 è stata rilasciata alla Società “Deo Pelli srl” l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 comma 2 D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per lo stabilimento di lavorazione delle pelli, sito in Solofra alla via Celentane n.18;
- CHE con D.D. n. 56 del 07/03/2011 si è provveduto a volturare la suddetta autorizzazione alle emissioni in atmosfera in favore della Società “Vabodac Pelli di Bodac Valeriu”, successivamente volturata in favore della “Santoro Pelli di Santoro Michelina” con D.D. n. 110 del 15/10/2013;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 465346 del 04/07/2014 la Ditta “Scala Pelli di Scala Arturo” ha presentato, in uno a documentazione dimostrativa del titolo al subingresso alla proprietaria dello stabilimento “Deo Pelli srl” (contratto di locazione registrato in Avellino il 16/06/2014 al n. 1330), la domanda di Voltura in proprio favore del predetto provvedimento, tra l'altro dichiarando “...che sono inalterati il tipo d'attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d'abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento, sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo...”,
- CHE con stessa nota la Ditta “Santoro Pelli di Santoro Michelina” ha comunicato di aver cessato l'attività dello stabilimento de quo;

CONSIDERATO:

- CHE in attuazione dell'art.7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria '1995-1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE, per effetto della nota trasmessa con prot. n. 0763113 del 10 ottobre 2011 al competente Dipartimento provinciale A.R.P.A.C., sarà esso stesso a fissare gli importi dovuti, all'atto dei previsti accertamenti e controlli, nonché a richiederne i pagamenti;

RITENUTO:

- che per quanto su esposto può essere volturata alla ditta “Scala Pelli di Scala Arturo” l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera già rilasciata alla ditta “Deo Pelli srl” con D.D. n. 145 del 10/06/2010, per lo stabilimento di lavorazione delle pelli sito in Solofra alla via Celentane n.18;

VISTI

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii.;
- la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102,
- la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;
- i DD.DD. n. 145/2010, 56/2011 e 110/2013;
- il Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12;
- la D.G.R. 13 novembre 2013 n. 488;
- il D.P.G.R. 13 novembre 2013, n. 300;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dall'U.O.D. 14 e della proposta del Responsabile del Procedimento di adozione del presente provvedimento;

DECRETA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di volturare alla ditta “Scala Pelli di Scala Arturo”, nella persona del Legale Rappresentante p.t., l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera già rilasciata alla ditta “Deo Pelli srl” per lo stabilimento adibito all'attività di lavorazione delle pelli sito in Solofra alla via Celentane n. 18 con D.D. n. 145 del 10/06/2010;
3. di dare atto che resta fermo tutto quanto stabilito e prescritto nell'originario D.D. n. 145 del 10/06/2010 (validità temporale fino al 09/06/2025) e segnatamente:

di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati;

3.2. l'osservanza dei limiti di emissione riportati nell'allegato schema, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;

3.3. non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 4102 del 5 agosto 1992;

3.4. che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti non oltre novanta giorni dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata a cura della ditta, a questa U.O.D. Regionale

3.5. effettuare, con cadenza **triennale** ed immutata periodicità - durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose - n. 1 campionamento per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed all'A.R.P.A.C.;

3.6. provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;

3.7. attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;

3.8. provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di :

I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;

III. rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;

3.9. porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;

3.10. rilasciare il presente provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la Società sia tenuta in forza di altra norma;

3.11. custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

4. di notificare il presente provvedimento alla ditta "Scala Pelli di Scala Arturo", sede legale di Solofra alla via Celentane n. 18 ed alla ditta "Santoro Pelli di Santoro Michelina" sede legale di via Celentane n.18 del Comune di Solofra;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C. - Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino;

6. di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta (cod. 40.03.00.00), nonché alla U.O.D. Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per la pubblicazione;

7. avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente
(dr.ssa Lucia Pagnozzi)